

ALLEGATO 1: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI COSTI

1 CRITERI GENERALI

I soggetti attuatori dell'intervento (organismi di ricerca regionali) sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di sviluppo e sperimentazione, per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerche già realizzate, (di seguito denominato intervento) ammesso a finanziamento nel rispetto delle disposizioni di seguito illustrate e di quelle nazionali.

1.1 Struttura del rendiconto

Il rendiconto delle spese sostenute deve avere una struttura speculare rispetto al piano di finanziamento approvato. In particolare è necessario che risulti anche a livello di singola voce di spesa, lo scostamento tra il piano di finanziamento approvato e le spese effettivamente sostenute. Il rendiconto deve essere presentato in forma cartacea e informatica secondo la modulistica e gli schemi che verranno forniti da Sardegna Ricerche.

1.2 Sistema contabile

Il soggetto attuatore dell'intervento deve dotarsi di un sistema contabile distinto oppure di un'adeguata codificazione contabile di tutte le operazioni e della relativa documentazione relative all'intervento finanziato.

1.3 Competenza finanziaria e prova della spesa

Le spese devono essere finanziariamente sostenute nel periodo di eleggibilità definito dalla Convenzione attuativa.

In generale una spesa è eleggibile se è un "costo realmente sostenuto" corrispondente a spese effettivamente sostenute, e quindi a pagamenti eseguiti.

I pagamenti devono essere provati da fatture quietanzate ovvero da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

I pagamenti devono essere effettuati sempre in danaro mediante bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul conto corrente bancario.

Sono esclusi i pagamenti, i contributi e gli apporti in natura.

1.4 Inerenza

In generale, una spesa è inerente rispetto ad una dato intervento se si riferisce in modo specifico allo svolgimento dell'intervento stesso, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi del progetto di sviluppo e sperimentazione, per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerche già realizzate, da attuare. I costi devono essere strettamente connessi e funzionali alla realizzazione dell'intervento approvato. Il costo è definito inerente rispetto ad una determinata attività se si riferisce in modo specifico allo svolgimento di tale attività. L'ammissibilità di una spesa deve pertanto essere valutata rispetto al contesto generale, alla natura e all'importo e al rispetto della destinazione fisica del bene o del servizio rispetto all'intervento finanziato.

1.5 Documentazione di supporto

Le spese rendicontate devono essere giustificate e supportate da idonea documentazione, pena la non ammissibilità a contribuzione.

Tale documentazione è rappresentata da giustificativi originali di spesa conservati dal soggetto attuatore dell'intervento conformemente alle leggi nazionali contabili e fiscali e aventi le seguenti caratteristiche;

- avere data riferita al periodo di eleggibilità;
- essere redatti in modo analitico riportando le voci di formazione del prezzo finale;
- essere iscritti nella contabilità generale del soggetto attuatore dell'intervento ed essere riportati nei prospetti

- di rendicontazione allegati;
- riportare tassativamente su tutta la documentazione la dicitura "Spesa pari a Euro _____ rendicontato sul bando Progetto Cluster Top Down "....."
 - essere in regola dal punto di vista fiscale.

1.6 Obblighi del soggetto attuatore dell'intervento

Oltre agli obblighi specificati in Convenzione, il soggetto attuatore dell'intervento deve accertarsi che:

- i finanziamenti ricevuti nell'ambito del presente programma siano registrati sul libro giornale o documenti equivalenti previsti dalla normativa, tenuti ai sensi delle vigenti norme di legge in materia;
- le spese sostenute e i relativi pagamenti siano registrati sul libro giornale, tenuto ai sensi delle vigenti norme di legge in materia;
- tutta la documentazione contabile di supporto (fatture, note debito, ecc,) deve riportare tassativamente la dizione "Spesa pari a Euro _____ rendicontato sul Progetto Cluster Top Down "....." **pena la non ammissibilità della spesa rendicontata.**

2 SPESE AMMESSE AL FINANZIAMENTO

Le spese ammissibili a finanziamento per l'attuazione del progetto sono riconducibili alle seguenti categorie:

1. Personale dipendente
2. Personale non dipendente
3. Prestazioni di terzi
4. Strumentazioni e Attrezzature
5. Altri costi direttamente imputabili all'intervento
6. Spese generali

2.1 Personale dipendente

Tali costi sono ammissibili se sono relativi al personale dipendente del soggetto attuatore dell'intervento, impiegato **direttamente** nelle attività relative all'intervento finanziato (ricercatori, tecnici), nella misura in cui è impiegato nel progetto di sviluppo sperimentale e di disseminazione, con esplicita esclusione, quindi, del personale amministrativo, che può essere rendicontato tra le spese generali secondo le regole e nei limiti previsti per le spese generali.

Si tratta del personale dipendente, legato al soggetto attuatore dell'intervento da un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, il cui costo ammissibile è calcolato sulla base delle ore direttamente lavorate sul progetto, valorizzate con un costo medio orario, definito in relazione alla retribuzione effettiva annua lorda risultante dal contratto di lavoro del dipendente impiegato nello sviluppo e sperimentazione, per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerche già realizzate, come di seguito specificato

COSTO PERSONALE IMPUTABILE AL PROGETTO

=

COSTO MEDIO ORARIO PERSONALE DIPENDENTE X N° DI ORE DIRETTAMENTE IMPIEGATE SUL PROGETTO

Il costo medio orario è dato dal rapporto tra la retribuzione effettiva annua lorda e le ore lavorative "standard" fissate convenzionalmente in 1.760.

RETRIBUZIONE EFFETTIVA ANNUA LORDA

COSTO MEDIO ORARIO = -----
1.760

Gli elementi per la determinazione del costo medio orario risultano così costituiti: A) retribuzione effettiva annua lorda: retribuzione ordinaria (retribuzione fissa e premi di produttività) comprensiva dei contributi previdenziali ed

assistenziali e del trattamento di fine rapporto. Sono esclusi i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, l'IRAP gli eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione.

Il numero di ore lavorative "standard": sono fissate convenzionalmente in 1760 ore/anno per U.L.A., corrispondenti ai giorni lavorativi medi in un anno solare (220) con un massimo di 8 ore giornaliere.

Il numero di ore impiegate sul progetto da parte del personale dipendente devono risultare da fogli di lavoro mensili (time sheet), compilati e firmati da ciascun dipendente, controfirmati dal Responsabile Scientifico dell'intervento e dal Rappresentante Legale, da cui risultino le ore effettivamente lavorate, con riferimento ai giorni lavorativi nell'arco di un anno solare e alle ore lavorative giornaliere secondo il contratto applicato, con esclusione degli straordinari.

Il soggetto attuatore dell'intervento deve altresì conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- a) libro matricola da cui risulti il rapporto di lavoro subordinato;
- b) cedolini paga per la determinazione del costo;
- c) cartellini orari / registro presenza;
- d) documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni (ordine di accredito e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti su estratto conto bancario) e del versamento delle ritenute e dei contributi (modelli DM10, quietanze di versamento).

La determinazione del costo del personale viene fatta sulla base delle U.L.A.. In caso di personale dipendente part time si procederà in modo proporzionale.

L'importo rendicontato dovrà essere indicato nelle singole buste paga.

I time sheet devono essere forniti con la forma prevista per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

I costi relativi a viaggi e soggiorni, secondo la prassi contabile, comprendono le spese per i viaggi, il vitto e l'alloggio del personale (dipendente o parasubordinato) che si occupa dell'esecuzione del progetto agevolato.

Tali spese possono essere riconosciute in conformità al trattamento previsto dal CCNL o aziendale di riferimento. Le suddette spese, in mancanza di trattamento previsto contrattualmente, dovranno essere determinate in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia.

Di norma per i trasporti devono essere utilizzati i mezzi pubblici. Può essere autorizzato direttamente l'uso del mezzo proprio nei seguenti casi, per cui si dovrà fornire dimostrazione:

- oggettiva impossibilità di raggiungere i luoghi sede dell'azione con i normali mezzi pubblici;
- complessiva maggiore economicità.

Anche l'uso del mezzo aereo è consentito, previa motivata autorizzazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario del finanziamento, al quale fa carico la dimostrazione dei presupposti, in relazione alla distanza dei luoghi da raggiungere (normalmente per percorrenze non inferiori a 500 km) o comunque quando sia obiettivamente più conveniente o più rispondente, con riferimento alle spese complessivamente considerate ed allo scopo del viaggio rispetto all'utilizzo di altri mezzi pubblici o privati.

Non sono ammesse spese di taxi o vetture noleggiate salvo reali e documentate impossibilità a raggiungere agevolmente e tempestivamente la sede in cui si svolge la prestazione.

La documentazione (in copia) analitica delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovrà riguardare:

- Copia delle autorizzazioni dei responsabili di progetto allo svolgimento della missione
- Copia delle note spese, sottoscritte dal personale che viaggia, contenenti il dettaglio delle singole spese sostenute con allegate le copie dei documenti di viaggio e trasferta (biglietti di trasporto, ricevute fiscali di alberghi, ristoranti ecc.);
- Report descrittivo dell'attività svolta (luogo, persone incontrate, orari, attività svolta).

2.2 Personale non dipendente

Sono i costi relativi ai prestatori di lavoro autonomo non soggetti al regime IVA, impiegato direttamente nelle attività relative all'intervento finanziato (ricercatori, tecnici). Si tratta delle spese relative ai collaboratori a progetto. Il rapporto di collaborazione deve risultare da contratto sottoscritto dalle parti interessate.

Si noti bene che i costi dei collaboratori a progetto, con impegno relativo ad attività di tipo amministrativo, non sono rendicontabili se non esclusivamente tra le spese generali e con i criteri e le modalità previste per le spese generali.

Il Costo è ammissibile unicamente se

- il contratto stipulato tra le parti è riferito in modo esplicito ed esclusivo alla realizzazione del progetto ed ha una durata non eccedente l'arco temporale di validità del progetto stesso;
- il collaboratore ha la professionalità adeguata all'incarico da svolgere;
- il collaboratore presta la sua attività in modo continuativo per la durata del contratto;
- il collaboratore è retribuito per l'attività compiuta o per la realizzazione di un risultato connesso alla realizzazione del progetto agevolato
- in particolare, si dovrà fornire dimostrazione che la copertura dei costi per collaborazioni/consulenze è interamente a carico del progetto e che il finanziamento regionale non sia utilizzato per sostituire o integrare contratti già in essere.

Il soggetto attuatore dell'intervento deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- contratto di collaborazione con descrizione dettagliata della prestazione;
- indicazione del riferimento al progetto;
- oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto;
- corrispettivi previsti.
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc);
- buste paga relative al pagamento del compenso stabilito;
- documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto;
- ricevute di versamento dell'IRPEF relative alla ritenuta d'acconto e ricevute di versamento INPS.

Il compenso deve essere determinato tenendo conto del costo mediamente praticato sul mercato per prestazioni analoghe a quelle svolte dal collaboratore.

Il costo del collaboratore è un costo diretto e pertanto il progetto del contratto redatto sulla base della normativa vigente deve essere inerente esclusivamente all'intervento realizzato dall'organismo di ricerca regionale (attuatore).

Il compenso annuo lordo massimo considerato ammissibile, per il contratto di collaborazione, è di Euro 24.000,00 + oneri a carico dell'organismo di ricerca (INPS, INAIL).

I costi relativi a viaggi e soggiorni, secondo la prassi contabile, comprendono le spese per i viaggi, il vitto e l'alloggio del personale (dipendente o parasubordinato) che si occupa dell'esecuzione del progetto agevolato.

Tali spese possono essere riconosciute in conformità al trattamento previsto dal CCNL o aziendale di riferimento. Le suddette spese, in mancanza di trattamento previsto contrattualmente, dovranno essere determinate in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia.

Di norma per i trasporti devono essere utilizzati i mezzi pubblici. Può essere autorizzato direttamente l'uso del mezzo proprio nei seguenti casi, per cui si dovrà fornire dimostrazione:

- oggettiva impossibilità di raggiungere i luoghi sede dell'azione con i normali mezzi pubblici;
- complessiva maggiore economicità.

Anche l'uso del mezzo aereo è consentito, previa motivata autorizzazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario del finanziamento, al quale fa carico la dimostrazione dei presupposti, in relazione alla distanza dei luoghi da raggiungere (normalmente per percorrenze non inferiori a 500 km) o comunque quando sia obiettivamente più conveniente o più rispondente, con riferimento alle spese complessivamente considerate ed allo scopo del viaggio rispetto all'utilizzo di altri mezzi pubblici o privati.

Non sono ammesse spese di taxi o vetture noleggiate salvo reali e documentate impossibilità a raggiungere agevolmente e tempestivamente la sede in cui si svolge la prestazione.

La documentazione (in copia) analitica delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovrà riguardare:

- Copia delle autorizzazioni dei responsabili di progetto allo svolgimento della missione
- Copia delle note spese, sottoscritte dal personale che viaggia, contenenti il dettaglio delle singole spese sostenute con allegate le copie dei documenti di viaggio e trasferta (biglietti di trasporto, ricevute fiscali di alberghi, ristoranti ecc.);
- Report descrittivo dell'attività svolta (luogo, persone incontrate, orari, attività svolta).

2.3 Prestazioni di terzi

Tali costi sono ammissibili nella misura massima del 10% del costo complessivo di progetto.

Sono i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di sviluppo sperimentale e disseminazione dei risultati delle ricerche già realizzate, comprese le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al contraente, cui viene demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione dell'intervento facenti parte del piano di lavoro tecnico-scientifico del progetto approvato. Le prestazioni di terzi non si riferiscono all'attività svolta dai soggetti proponenti.

Non sono ammissibili costi relativi a prestazioni di terzi che abbiano cariche sociali nel soggetto attuatore dell'intervento o nel fornitore di servizi o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il soggetto attuatore dell'intervento (rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate ecc.).

Non sono quindi rendicontabili in quanto comportano elementi di collusione le prestazioni affidate che abbiano rapporti di cointeressenza.

La spesa rendicontabile è costituita dal corrispettivo della prestazione erogata da:

1. Professionisti soggetti al regime IVA
2. Università, enti pubblici di ricerca e società (contratto di prestazione di servizi).
3. Altre prestazioni di terzi

1) *Professionisti soggetti al regime IVA*

Si tratta delle spese relative a prestazioni di lavoro autonomo professionale. Il rapporto deve risultare da lettera di incarico o contratto di consulenza sottoscritti dalle parti interessate.

Il soggetto attuatore dell'intervento deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- a) lettera di incarico o contratto di consulenza con descrizione dettagliata della prestazione:
 - indicazione del riferimento al progetto;
 - oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto;
 - corrispettivi con l'indicazione del compenso per ora/giornata di prestazione.
- b) documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc);
- c) fattura del professionista indicante:
 - data e periodo di riferimento;
 - indicazione del riferimento al progetto;
 - attività svolta e output realizzato;
 - corrispettivi.
- d) documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del fornitore;
- e) ricevute di versamento dell'IRPEF relative alla ritenuta d'acconto.

Non sono ammessi costi per servizi acquistati da soggetti con cui si configuri collusione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Non sono quindi ammissibili le prestazioni affidate a soci, rappresentante legale, amministratore unico, titolare di ditta individuale socio di società di persone, e soggetti che rivestano cariche sociali, società partecipate, e in generale non sono ammissibili costi per servizi acquistati da soggetti con cui si configuri collusione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, né costi relativi alle società facenti parte del progetto.

2) *Università, enti pubblici di ricerca e società (contratto di prestazione di servizi).*

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto, sottoscritti dalle parti interessate.

Il soggetto attuatore dell'intervento deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- a) lettera di incarico o contratto di collaborazione con descrizione dettagliata del servizio:
 - indicazione del riferimento al progetto;
 - oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto;
 - corrispettivi con l'indicazione del compenso per ora/giornata di prestazione.
- b) documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc);
- c) fattura del fornitore indicante:
 - data e periodo di riferimento;
 - indicazione del riferimento al progetto;
 - oggetto dell'attività e output realizzato;
 - corrispettivi.
- d) documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e dell'impresa di servizi.

Non sono ammissibili costi per prestazioni di soggetti che abbiano cariche sociali nel soggetto attuatore dell'intervento o nel fornitore di servizi o che, in generale, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il soggetto attuatore dell'intervento (rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate ecc.).

Non sono ammessi costi per servizi acquistati da soggetti con cui si configuri collusione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria né costi relativi alle società facenti parte del progetto.

Non sono quindi ammissibili le prestazioni affidate a soci, rappresentante legale, amministratore unico, titolare di ditta individuale socio di società di persone, e soggetti che rivestano cariche sociali, società partecipate, e in generale non sono ammissibili costi per servizi acquistati da soggetti con cui si configuri collusione, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, e in generale ai costi relativi alla partecipazione alle attività da parte delle imprese aderenti al progetto.

3) Altre prestazioni di terzi

Si tratta di altre prestazioni di terzi quali ad esempio i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di una operazione effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione. Il prestatore di servizi deve documentare l'attività svolta con una relazione che evidenzi gli obiettivi conseguiti, le attività svolte e le modalità di attuazione dell'incarico.

Si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al contraente, cui viene demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione dell'intervento facenti parte del piano di lavoro tecnico-scientifico del progetto approvato. Le prestazioni di terzi non si riferiscono all'attività svolta dai soggetti proponenti (imprese, altri centri di ricerca, soggetti partner) che prendono parte al progetto cluster approvato.

Non sono ammissibili costi relativi a prestazioni di terzi che abbiano cariche sociali nel soggetto attuatore dell'intervento o nel fornitore di servizi o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il soggetto attuatore dell'intervento (rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate ecc.).

Non sono ammessi costi per servizi acquistati da soggetti con cui si configuri collusione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Non sono quindi ammissibili le prestazioni affidate a soci rappresentante legale, amministratore unico, titolare di ditta individuale socio di società di persone, e soggetti che rivestano cariche sociali, società partecipate, e in generale non sono ammissibili costi per servizi acquistati da soggetti con cui si configuri collusione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

2.4 Strumentazioni e attrezzature

Tali costi sono ammissibili nella misura massima del 25% del costo complessivo di progetto.

In questa voce sono incluse le spese per attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto per lo svolgimento dell'intervento che devono essere rendicontate secondo i criteri di seguito indicati.

Non sono ammessi costi per acquisti di attrezzature effettuati da soggetti con cui si configuri collusione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Non sono quindi ammissibili i costi di acquisto effettuati verso i soci, rappresentante legale, amministratore unico, titolare di ditta individuale socio di società di persone, e soggetti che rivestano cariche sociali, società partecipate, e in generale non sono ammissibili costi per beni acquistati da soggetti con cui si configuri collusione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Le spese sono determinate in base al prezzo di fattura, al netto di IVA ⁽¹⁾, più dazi doganali, trasporto e imballo. La spesa così determinata è imputabile all'intervento in base alla seguente formula:

$$(A/B) \times C \times D$$

dove:

A = periodo di utilizzo del bene (attrezzature e strumentazioni) nel progetto (in mesi);

B = periodo di ammortamento (in mesi) determinato convenzionalmente in 60 mesi se l'attrezzatura ha un costo superiore a Euro 25.000,00 o in 36 mesi se il suo costo è pari o inferiore ai Euro 25.000,00;

C = costo di acquisto dell'attrezzatura o strumentazione determinato in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto e imballo;

D = percentuale di utilizzo dell'attrezzatura nell'attuazione dell'intervento, nel caso in cui non venga utilizzato in maniera esclusiva nell'intervento stesso.

Per le attrezzature e strumentazioni in leasing, purché di nuova acquisizione, sono ammessi esclusivamente i canoni relativamente al periodo e alla percentuale di utilizzo nell'ambito del periodo di competenza finanziaria del progetto, limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, con l'esclusione di tutti gli oneri accessori (bancari, amministrativi, fiscali, ecc.).

L'importo rendicontabile non potrà in ogni caso superare il valore commerciale del bene stesso. Il contratto di leasing dovrà in ogni caso prevedere una clausola di riacquisto e un periodo di leasing almeno pari a quelli relativo all'ammortamento, convenzionalmente pari a 60 mesi se l'attrezzatura ha un costo superiore a Euro 25.000,00 o a 36 mesi se il suo costo è pari o inferiore ai Euro 25.000,00.

Il soggetto attuatore dell'intervento deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- ordine al fornitore contenente l'indicazione del riferimento all'intervento;
- documento di trasporto e buono di consegna (se applicabile);
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine
- documentazione relativa al pagamento (ricevuta bancaria ed estremi del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del soggetto attuatore dell'intervento).

Non sono ammessi costi per acquisti effettuati da soggetti con cui si configuri collusione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Non sono quindi ammissibili i costi di acquisto effettuate verso i soci, rappresentante legale, amministratore unico, titolare di ditta individuale socio di società di persone, e soggetti che rivestano cariche sociali, società partecipate, e in generale non sono ammissibili costi per servizi acquistati da soggetti con cui si configuri collusione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, nè costi relativi alle società facenti parte del progetto.

¹ L'IVA può costituire una spesa ammissibile unicamente se è realmente e definitivamente sostenute dal soggetto attuatore dell'intervento. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal soggetto attuatore dell'intervento.

2.5 Altri costi di esercizio direttamente imputabili all'intervento

In questa voce si comprendono in particolare le spese per materiali di consumo specifico (es. reagenti, oli, ecc.) e quelli minuti complementari alle attrezzature e strumentazione (es. floppy disk, attrezzi di lavoro, guanti, occhiali, maschere, minuteria metallica ed elettrica, ecc.) acquistate nel periodo di competenza finanziaria dell'intervento. Le spese dovranno essere direttamente imputabili al progetto e saranno documentati da appositi giustificativi di spesa.

I costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA¹, più dazi doganali, trasporto e imballo.

Il soggetto attuatore dell'intervento deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- ordine al fornitore contenente l'indicazione dell'esplicito riferimento al progetto;
- documento di trasporto e buono di consegna (se applicabile);
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine;
- documentazione relativa al pagamento (ricevuta bancaria ed estremi del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del beneficiario);
- fatture/note debito e relativi titoli di pagamento.

Rientrano inoltre in tale categoria di costi quelli non indicati nelle precedenti categorie ma che sono direttamente imputabili all'attività di sviluppo sperimentale e di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerche già realizzate. Si tratta in particolare di costi relativi all'acquisto di prototipi e/o attrezzature nuove non dotate di per sé di autonomia funzionale.

I costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto e imballo.

L'acquisto deve avvenire a prezzi di mercato, nell'ambito di una operazione effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Il beneficiario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- ordine al fornitore contenente l'indicazione dell'esplicito riferimento al progetto;
- documento di trasporto e buono di consegna (se applicabile);
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine;
- documentazione relativa al pagamento (ricevuta bancaria ed estremi del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del beneficiario);
- fatture/note debito e relativi titoli di pagamento.

2.6 Spese Generali

Si tratta dei cosiddetti costi reali o "indiretti" quando, ancorché imputabili al progetto in quanto collegati alle attività generali dell'organismo attuatore, non sono o non possono essere direttamente connessi all'intervento attuato. Sono costi per i quali è difficile determinare con precisione l'ammontare attribuibile ad un'operazione specifica. Pertanto, l'imputazione all'operazione di tali costi si esegue su base proporzionale in ragione di parametri stabiliti con metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo totale rendicontato delle spese generali non potrà essere in nessun caso superiore al 10% del totale delle spese del personale dipendente e non dipendente, di cui al punto 2.1 e 2.2 (vedasi sopra).

Le spese generali possono essere ammesse al finanziamento pro-quota a condizione che siano effettivamente pagate e basate sui costi effettivi relativi all'intervento finanziato. Le stesse devono essere identificate e documentate da fatture quietanzate con apposizione della dicitura "Spesa pari a Euro _____ rendicontato sul Progetto Cluster Top Down "....." e riassunte in un apposito specchietto riepilogativo.

Le spese generali sono ammissibili nella misura massima definita attraverso un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile (es pro rata ricavi- pro rata personale ecc.).

Le voci di costo ammissibili relativi alle spese generali sono:

- costi del personale amministrativo e del personale direttivo;
- assicurazioni;
- energia elettrica, telefono, acqua, gas;
- locazioni;
- antinfortunistica;

- acquisti di materiali e minuteria;
- spese postali;
- cancelleria.

Non sono ammissibili tra le spese generali le seguenti spese:

- interessi passivi ed altri oneri finanziari;
- spese e oneri bancari;
- imposte e tasse;
- IRAP
- ammende, penali e spese per controversie legali.

Sono ammessi pagamenti in contanti solo nel caso di importi inferiori ai 100 Euro.

3 Modifiche al budget del progetto

È data facoltà al soggetto proponente di richiedere la modifica e la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità. In tal caso, non saranno autorizzate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo, fermo restando che dovranno essere rispettati i massimali previsti per le diverse categorie di costo (in particolare quelli previsti per i servizi di consulenza di cui al punto 2.3 e per le spese generali di cui al punto 2.6) e il costo complessivo del progetto.

4 Relazioni

Per quanto riguarda le relazioni periodiche da predisporre, si rimanda a quanto verrà definito e stabilito in Convenzione. In particolare il soggetto attuatore dell'intervento deve presentare, in coincidenza di qualsiasi rendicontazione e richiesta di anticipazione, una relazione sullo stato di avanzamento finanziario, fisico, scientifico e contabile dell'intervento.

Alla conclusione del progetto lo stesso soggetto attuatore dell'intervento deve presentare una relazione finale descrittiva del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti, insieme ad una relazione riservata su quello che intende fare per la protezione dei risultati e il loro sfruttamento.

Insieme alle relazioni citate, il Responsabile Scientifico del progetto dovrà predisporre, in sede di rendicontazione finale, una breve sintesi del progetto priva di informazioni riservate e destinata ad una eventuale pubblicazione e diffusione negli ambienti imprenditoriali interessati ad eventuali accordi di sfruttamento dei risultati della attività dal punto di vista commerciale.

Alla relazione tecnico-scientifica finale dovrà inoltre essere allegata una relazione sulle attività di diffusione dei risultati, attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati del progetto di sviluppo e sperimentazione, per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerche già realizzate, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.